



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliери del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117.

Rep. Atti n. ^{208/CSR} del 3 dicembre 2020

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 3 dicembre 2020:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare l'articolo 12, comma 1, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l'articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della suddetta legge n. 117/2019 che dispongono rispettivamente l'adeguamento e la riorganizzazione dei posti di controllo frontaliери, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliери e degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute nonché la ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;

VISTO lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, pervenuto in data 3 novembre 2020 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel testo esaminato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 ottobre 2020, e munito del "Visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

VISTA la nota di data 9 novembre 2020, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato il suddetto schema di decreto, con richiesta di assenso tecnico alle Regioni, al fine della sottoposizione del provvedimento alla Conferenza Stato-Regioni per la prevista intesa;

VISTA la nota del Coordinamento interregionale in sanità del 23 novembre 2020, con la quale è stato inviato un documento contenente osservazioni e proposte di modifica al provvedimento in epigrafe, diramato dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza il 24 novembre 2020, ed esaminato nella riunione tecnica convocata in modalità videoconferenza per il giorno 26 novembre 2020;



6



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

TENUTO CONTO che, nel corso della predetta riunione tecnica del 26 novembre 2020, il documento è stato ampiamente discusso e, al termine, sono state condivise tra il Ministero della salute e le Regioni proposte emendative al testo del provvedimento in esame;

VISTO il documento concordato tra Ministero e Regioni, contenente proposte emendative al testo del provvedimento, trasmesso in data 30 novembre 2020 dal Ministero della salute e diramato in pari data dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso l'intesa condizionata all'accoglimento delle proposte emendative evidenziate in giallo e riportate nel documento allegato (All.A).

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano sul provvedimento in epigrafe

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliери del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande



Il Presidente
On. Francesco Boccia



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/208/SR14/C7

3/12/2020
del. A



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL
REGOLAMENTO (UE) 2017/625 IN MATERIA DI CONTROLLI SANITARI UFFICIALI
SUGLI ANIMALI E SULLE MERCI CHE ENTRANO NELL'UNIONE E ISTITUZIONE
DEI POSTI DI CONTROLLO FRONTALIERI DEL MINISTERO DELLA SALUTE, IN
ATTUAZIONE DELLA DELEGA CONTENUTA NELL'ARTICOLO 12, COMMA 3,
LETT. H) ED I) DELLA LEGGE 4 OTTOBRE N. 2019, N. 117**

Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117

Punto 14) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condiziona l'Intesa all'accoglimento delle proposte emendative evidenziate in giallo, riportate nel documento allegato.

Roma, 3 dicembre 2020

Art.	Testo	Proposta emendativa
2 Comma 10	Per consentire la tracciabilità dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (UE) 2017/625, l'operatore responsabile della partita provvede a notificarne l'importazione, prima del suo previsto arrivo presso il confine nazionale di ingresso, attraverso il Sistema Informativo del Ministero della salute.	Art. 2 comma 10. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 in materia di tracciabilità delle importazioni di prodotti fitosanitari sono stabilite, sentite "le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e" le associazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.4	Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lettere d) ed e) del regolamento (UE) 2017/625 per le quali con atto delegato adottato dalla Commissione europea, sono stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nel territorio dell'Unione, sono sequestrate e distrutte con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.	E' stata condivisa la modifica dell'articolo 3, comma 4, come segue: "Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lettere d) ed e) del regolamento (UE) 2017/625, per le quali, con atto delegato adottato dalla Commissione europea, sono stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nell'ambito delle attività di controllo cui sono preposti, sono sequestrate e distrutte con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO**

Rettifica dell'Atto Rep. n. 208/CSR relativo alla "Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117".

Rep. Atti n. 218 del 17 dicembre 2020

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 17 dicembre 2020:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare l'articolo 12, comma 1, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l'articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della suddetta legge n. 117/2019 che dispongono rispettivamente l'adeguamento e la riorganizzazione dei posti di controllo frontaliere, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontiera e degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute nonché la ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;

VISTO l'Atto di questa Conferenza del 3 dicembre 2020, Rep. Atti n. 208/CSR "Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117;

CONSIDERATO che il documento di osservazioni e proposte consegnato dalle regioni nel corso della seduta e costituente parte integrante dell'Atto sopracitato, a seguito di un rinnovato iter istruttorio, è risultato incompleto;

VISTA la nota del 15 dicembre 2020, diramata in pari data, con la quale la Conferenza delle Regioni ha inviato la versione integrale del documento di osservazioni e proposte di modifica delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (All.A);



Q



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO


CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso l'intesa condizionata all'accoglimento delle proposte emendative evidenziate riportate nel documento allegato (ALL.A);

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano sul provvedimento in epigrafe;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, sulla Rettifica dell'Atto Rep. n. 208/CSR relativo alla "Intesa ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117 sullo schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117".

Il Segretario
Cons. Elisa Grande




Il Presidente

Dr. Francesco Boccia



17/12/2020

APP. 4



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/237/SR6/C7

**POSIZIONE SULLA RETTIFICA DELL'ATTO REPERTORIO N. 208/CSR SULLO
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE L'ADEGUAMENTO DELLA
NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625
IN MATERIA DI CONTROLLI SANITARI UFFICIALI SUGLI ANIMALI E SULLE
MERCÌ CHE ENTRANO NELL'UNIONE E ISTITUZIONE DEI POSTI DI CONTROLLO
FRONTALIERI DEL MINISTERO DELLA SALUTE, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA
CONTENUTA NELL'ARTICOLO 12, COMMA 3, LETT. H) ED I) DELLA LEGGE 4
OTTOBRE N. 2019, N. 117**

Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117

Punto 6) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai fini della rettifica dell'atto in oggetto, ha aggiornato, documento allegato, le proposte emendative condizionanti l'Intesa sullo schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117.

Roma, 17 dicembre 2020



Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117

(Codice sito: 4.10/2020/73)

Punto 14 Csr

Si propone di condizionare l'intesa all'accoglimento delle seguenti proposte emendative evidenziate in giallo:

Art.	Testo	Proposta emendativa
1 Comma 2		<p>Modificare il testo del comma 2 dell'articolo 1, come segue:</p> <p>"2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai posti d'ispezione frontaliere del Ministero della salute sono trasferite le competenze degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute nei settori di cui al comma 1. I posti d'ispezione frontaliere acquisiscono la denominazione di posti di controllo frontaliere e le competenze loro attribuite dal regolamento (UE) 2017/625 e dal presente decreto. La loro direzione è affidata a medici veterinari del Ministero della salute con qualifica dirigenziale."</p>
2 Comma 10	<p>Per consentire la tracciabilità dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (UE) 2017/625, l'operatore responsabile della partita provvede a notificarne l'importazione, prima del suo previsto arrivo presso il confine nazionale di ingresso, attraverso il Sistema Informativo del Ministero della salute.</p>	<p>Art. 2 comma 10. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 in materia di tracciabilità delle importazioni di prodotti fitosanitari sono stabilite, sentite "le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e" le associazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
Comma 11		<p>Comma 11 da aggiungere all'articolo 2:</p> <p>"11. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,</p>



		<p>ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabiliti i criteri per la programmazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali sulle importazioni di prodotti fitosanitari e vengono individuate le attività di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, del Ministero della salute, delle regioni e Province autonome e delle aziende sanitarie locali. "</p>
3.4	<p>Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lettere d) ed e) del regolamento (UE) 2017/625 per le quali con atto delegato adottato dalla Commissione europea, sono stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nell'ambito delle attività di controllo cui sono preposti, sono sequestrate e distrutte con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.</p>	<p>E' stata condivisa la modifica dell'articolo 3, comma 4, come segue:</p> <p>"Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lettere d) ed e) del regolamento (UE) 2017/625, per le quali, con atto delegato adottato dalla Commissione europea, sono stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nell'ambito delle attività di controllo cui sono preposti, sono sequestrate e distrutte con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.</p>

